

Imposta Municipale Propria (IMU)

Avviso di scadenza versamento saldo anno 2012

Il funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

- visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16;
- vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27 settembre 2012 con cui sono state rideterminate le aliquote IMU per l'anno 2012;

informa:

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

- Entro il 18 giugno u.s. doveva essere versato l'acconto IMU per l'anno 2012, pari al 50% dell'aliquota di base, fissata nella misura dello 0,76%, ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle loro pertinenze (unità immobiliari accatastate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola unità immobiliare per categoria).
- L'imposta che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione⁽¹⁾, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
- Il versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2012, previsto per il 16 dicembre, deve essere effettuato entro il prossimo

17 dicembre 2012

calcolando il conguaglio adottando l'aliquota rideterminata con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27 settembre 2012 nella misura dell'**1,02%**.

- Si rimarca che il 50% dell'IMU, calcolata con l'aliquota di base dello 0,76%, sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle loro pertinenze, deve essere versata allo Stato contestualmente al versamento a favore del Comune.
- Si riportano i codici tributo da utilizzare nel modello di versamento F24:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ⁽²⁾

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze poteva essere versata in tre rate: le prime due a titolo di acconto (la prima rata entro il 16 giugno, 18 giugno per l'anno 2012, la seconda entro il 16 settembre, 17 settembre per l'anno 2012), applicando l'aliquota ridotta stabilita nella misura dello 0,40% e la detrazione pari ad € 200,00, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché con dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale, con un importo massimo di € 400,00. La rata a titolo di saldo, da versare entro il termine previsto per gli altri immobili, calcolando l'imposta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, deve essere calcolata applicando l'aliquota rideterminata con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27 settembre 2012 nella misura dello **0,57%**. Analogo conguaglio dovrà essere eseguito qualora il contribuente abbia effettuato un solo versamento in acconto alla data fissata al 16 giugno (18 giugno per il 2012), applicando l'aliquota sopra indicata, stabilita dal Comune con la richiamata delibera.
- Si ricorda che la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.
- Si riporta il codice tributo da utilizzare nel modello di versamento F24:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	-----

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

ESENTI (comma 8 dell'articolo 9 del D.L. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1ter, lettera a del D.L. 16/2012).

TERRENI AGRICOLI

ESENTI (art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011 – art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011 – art. 7 lettera h del D.Lgs. 504/1992 – Legge 984/1977 – Allegato alla circolare ministeriale n. 9/249 del 14/06/1993).

Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo può essere effettuato mediante il Modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro.

Cairo Montenotte, 24/11/2012

F.to il Funzionario Responsabile
Ornella Buscaglia

(1) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è tenuto al versamento dell'IMU in quanto titolare di diritto di abitazione.

(2) Il Comune di Cairo Montenotte considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come pure l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.